

STATUTO

Associazione “AMICI ASILO REGINA MARGHERITA ETS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

“AMICI ASILO REGINA MARGHERITA ETS”, da ora in avanti denominata “*Associazione*”, con *sede legale* nel Comune di Asti e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* di utilità sociale per promuovere e mantenere vive le finalità istituzionali volute dal fondatore dell'Asilo infantile Regina Margherita che e' diventato, nei centotrent'anni dalla sua fondazione, un luogo simbolo per la Citta di Asti.

L'associazione ha come obbiettivo il sostegno alla Scuola dell'infanzia Asilo Regina Margherita che persegue il conseguimento delle competenze riferite alle discipline d'insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un bambino deve dimostrare di possedere al termine del primo ciclo d'istruzione iniziando sin dalla scuola dell'infanzia, basandosi, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, sul quadro delle competenze chiave definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea che sono:

- comunicazione nella madrelingua
- comunicazione nelle lingue straniere
- competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia
- competenza digitale
- imparare ad imparare
- competenze sociali e civiche
- spirito di iniziativa e imprenditorialità
- consapevolezza ed espressione culturale

La Scuola dell'Infanzia, di durata triennale e liberamente scelta dalle famiglie per i bambini e le bambine dai tre anni ai sei anni. Cura la relazione personale tra pari e con gli adulti, la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, l'importanza delle esperienze e della manualità per stimolare la curiosità e concorre a:

Consolidare l'identità personale, per la costruzione di una immagine positiva di sé, individuando le proprie diverse forme di identità.

Sviluppare l'autonomia, favorendo l'autostima, l'acquisizione della fiducia in sé e negli altri, l'assunzione di atteggiamenti sempre più responsabili, l'espressione con diversi linguaggi dei propri sentimenti ed emozioni

Acquisire competenze, favorendo l'attitudine a fare domande, la riflessione e la descrizione delle esperienze e il consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive e creative.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza, favorendo l'integrazione e la necessità di regole condivise.

Inoltre l'Associazione si prefigge anche lo scopo di promuovere a favore di associati o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- l'aggregazione degli ex allievi dell'Asilo Regina Margherita al fine di creare un gruppo solidale di sostenitori dell'Istituzione stessa;
- la pratica della Benevolenza in generale ed in particolare verso chi, meritevole, possa trarne beneficio per progredire e poter mettere in luce i propri talenti, in particolare verso le esigenze di continuità e funzionamento dell'asilo Regina Margherita e verso i suoi giovani allievi.
- Patrocinare borse di studio e sostegno per i giovani allievi meritevoli, anche e specialmente nei successivi livelli superiori di studio.
- La diffusione del bene superiore della solidarietà e del mutuo soccorso, sia nello specifico ambito di azione dell'Associazione sia in generale nella società.
- coltivare le Arti, l'Artigianato, le Culture e le Conoscenze in tutte le loro forme riconosciute o riconoscibili, specialmente come elementi di formazione primaria per le giovani generazioni;
- praticare la Conoscenza intesa, tradizionalmente, come comune denominatore delle diverse discipline dell'intelletto e della creatività dell'essere umano, come monito e spunto di crescita della Società civile, fin dalle generazioni più giovani;
- custodire e promuovere i beni culturali nella loro più ampia accezione materiale ed immateriale e l'ambiente cpm,e bene inalienabile per le nuove generazioni;
- Riunire persone maggiorenni, di sana condotta e rigida morale, qualificate e di buona volontà, per dare loro l'occasione di servire in ogni circostanza l'interesse generale, di diffondere il Mutuo Soccorso, le Arti, l'Artigianato, le Culture e le Conoscenze, attraverso tutte le forme lecite e possibili.
- Mettere a disposizione degli associati in generale e nello specifico di artisti, professionisti, intellettuali, imprenditori e maestri artigiani i locali sede dell'Associazione per favorire tra loro la conoscenza e le relazioni umane, ma soprattutto per permettere lo scambio di solidale sostegno umano, artistico ed in generale culturale, nella speranza di coltivare e favorire, proprio attraverso questo processo osmotico, la creazione di una Scuola di pensiero trasmissibile, che veda nelle nuove generazioni un fertile vivaio di trasmissione.
- Nella fattispecie favorire la creazione di corsi e presentazioni delle sopraelencate attività ai piccoli allievi affinché inizino a comprendere, fin dalla più tenera età, il valore della conoscenza e della pratica delle varie attività umane.
- Coltivare efficaci e propizie relazioni con le scuole pubbliche e private, nazionali o internazionali, di qualsiasi ordine e grado, al fine di favorire l'avvicinamento dei giovani alla solidarietà, al Mutuo Soccorso e alla Cultura fin dalla più tenera età, promuovere altresì la creazione di laboratori di confronto e applicazione delle Arti, tra artisti, professionisti, intellettuali, imprenditori e maestri artigiani e giovani generazioni.
- Facilitare la comunione e la conoscenza e le relazioni tra grandi e riconosciuti Maestri delle Arti e artisti emergenti, tra maestri artigiani e apprendisti, così come in generale del mondo intellettuale, in maniera da formare una Scuola di trasmissione artistica e culturale nell'ottica più classica del termine, quella di Cenacolo e Simposio, come elemento comune di un processo di Mutuo sostegno e soccorso. Favorire in questo senso , appunto, l'incontro tra Docenti e Discenti, e tra Maestri e Apprendisti, a qualsiasi livello.
- Favorire la convivialità attraverso la condivisione del cibo, nei locali dell'Associazione, nell'ottica più classica del termine, quella di Agape, mediante l'organizzazione di eventi culturali e conviviali, finalizzati alla raccolta di fondi di Benevolenza.

- Coltivare e propagare fra persone in generale ed artisti, professionisti, intellettuali, imprenditori e maestri artigiani di ogni genere ed estrazione in particolare, lo spirito di amicizia e di reciproco aiuto, contribuendo per quanto possibile, al miglioramento delle relazioni fra gli uomini e all'elevazione del livello della loro vita culturale e sociale, come modello educativo e sociale
- Collaborare con Enti e Associazioni che perseguono sia analoghe finalità, anche non aventi scopi analoghi.
- A) svolgere attività di formazione e diffusione delle tematiche inerenti, afferenti o riconducibili agli scopi statutari;
- B) organizzare corsi, seminari, incontri, eventi, dibattiti, in relazione alle tematiche inerenti, afferenti o riconducibili agli scopi statutari;
- C) redigere opuscoli informativi da distribuire agli associati e non, nonché realizzare filmati documentari, produzioni multimediali, mostre, eventi;
- D) attuare iniziative e progetti, attraverso strutture all'uopo allestite gestite direttamente o con l'ausilio di terzi;
- E) organizzare saloni, convegni, feste popolari, manifestazioni ed eventi culturali nella loro più ampia accezione, anche enogastronomici.
- L'attività dell'Associazione potrà essere supportata da Comitati appositamente costituiti per l'evento o la manifestazione. Di tali Comitati potranno far parte storici, esperti nello specifico di: arte, artigianato, musica, materie scientifiche, enologia, agronomia, enogastronomia, antropologia ed etnografia, ed in generale di qualsiasi tematica possa ricondursi a temi culturali specifici o generali; i quali potranno essere nominati Presidenti onorari del Comitato, con durata limitata a quella del Comitato di cui sono parte.
- In particolare potranno nascere Comitati d'Onore, inerenti la storia dell'Asilo Regina Margherita e della sua fondazione, anche con specifico riferimento alla Casa Reale di Savoia che ne diede concreto avvio, delle tradizioni cavalleresche, oltre alla figura dell'Avvocato Giuseppe Bocca che fu il principale promotore e primo Presidente.
- E specificatamente in sintesi:
 - Organizzazione di Eventi Culturali e non solo utili per il sostegno dell'Asilo Regina Margherita;
 - Corsi di formazione extra e intra scolastici per promuovere la cultura del territorio astigiano e non solo;
 - Promuovere l'attività della scuola dell'infanzia Asilo Regina Margherita con particolare attenzione alla partecipazione a bandi, ad iniziative di settore, a progetti culturali nei diversi campi artistici;
 - Promozione e diffusione della storia dell'Asilo Regina Margherita dalla sua fondazione ai giorni nostri
 - Organizzazione di eventi ludici per la raccolta fondi da devolvere all'Asilo Regina Margherita
 - Sostegno al servizio di doposcuola svolto presso i locali di proprietà dell'Asilo Regina Margherita di Asti con svolgimento di attività promozionali;
 - Utilizzo dei fondi raccolti per la creazione di campagne pubblicitarie a favore dell'Asilo Regina Margherita

L'associazione di promozione sociale, utilizzerà lo strumento della raccolta fondi al fine di raccogliere provviste per lo svolgimento della propria attività. Questa può avvenire attraverso differenti modalità che sempre più prendono le forme innovative quali:

- Crowdfunding
- Ecommerce solidali
- Raccolte pubbliche come ad esempio in Instagram oppure Facebook

A tal proposito l'Art. 7 del codice del Terzo Settore Raccolta fondi recita

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere un comportamento, verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione, che sia animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per esclusione, recesso o morte.

L'associato può essere escluso nei casi in cui:

- *contravvenga gravemente* agli obblighi del presente Statuto, così come previsto dal terzo comma dell'art. 24 c.c., agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- si renda moroso per un periodo di tempo superiore a 3 mesi per un versamento dovuto all'associazione;

L'esclusione in ogni caso è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi sociali)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;

- l'Organo di controllo;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*. Ai soci fondatori è dato un diritto di voto che ha un peso pari al 50% degli aventi diritto. I restanti votanti possiedono quindi un peso pari al restante 50%.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Ciascun associato può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esercitare l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, così come previsto dal comma 4 dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente:

- *il luogo;*
- *la data;*
- *l'ora;*
- *l'ordine del giorno;*

di prima e seconda convocazione, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Il giorno fissato per la prima e per la seconda convocazione non può essere il medesimo.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, che può essere adottato in alternativa al bilancio dalle associazioni che rientrano nel limite di cui all'art 17, comma 2 del Cts.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dagli amministratori quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Oltre alle precedenti competenze inderogabili, si affidano all'Assemblea le seguenti competenze:

- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approvare eventuali altri regolamenti interni.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 8, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Faranno inoltre parte a vita, come membri Onorari del Consiglio Direttivo, con facoltà di voto:

- Il Presidente in carica dell'Asilo Regina Margherita
 - Gli ex Presidenti dell'Asilo Regina Margherita
 - I Presidenti Onorari dell'Asilo Regina Margherita
- E' prevista la possibilità di nominare membri Onorari alla Memoria

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Il Tesoriere/Amministratore)

Il Tesoriere/Amministratore, eletto dall'assemblea tra gli associati, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'associazione di cui al successivo art. 16, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è formato da:

- quote di iscrizione una tantum da versare al momento dell'iscrizione qualora introdotte;
- quote annuali di iscrizione qualora introdotte;
- proventi derivanti da sponsorizzazioni per le attività del Comitato;
- contributi e finanziamenti di Enti pubblici e Privati;
- lasciti e donazioni;
- beni mobili e immobili dell'associazione;
- eccedenze annuali di bilancio.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire

specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall' 01/01 al 31/12 di ogni anno.

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* con decorrenza dal 31/03 di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato da:

- stato patrimoniale,
- rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa qualora rientri nel limite di cui all'art 17 comma 2 Cts.

Il bilancio o il rendiconto devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall' Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Se l'associazione esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

[Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui](#)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet - o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce l'associazione - gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 220 mila euro annui

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel Registro Unico del Terzo Settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo (qualora venisse nominato)*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi richiedendone la visione al Consiglio Direttivo, il quale deve, entro e non oltre 5 giorni, metterli a loro disposizione.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, per quanto compatibile, dal *Codice civile*.